

STATUTO FONDAZIONE

“CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO ETS”



SOMMARIO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITÀ E DURATA.....	3
ART. 1 - DENOMINAZIONE.....	3
ART. 2 - SEDE.....	3
ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ.....	3
ART. 4 - DURATA.....	5
TITOLO II - PATRIMONIO.....	5
ART. 5 - PATRIMONIO.....	5
TITOLO III - DIREZIONE E CONTROLLO.....	5
ART. 6 - ORGANO AMMINISTRATIVO.....	5
ART. 7 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.....	6
ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	7
ART. 9 - RAPPRESENTANZA.....	7
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.....	8
ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO.....	8
ART. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	9
TITOLO IV - BILANCIO.....	10
ART. 13 - BILANCIO.....	10
ART. 14 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE.....	10
ART. 15 - SCIoglIMENTO.....	10
TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE	10
ART. 16 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.....	10
ART. 17 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE.....	11
TITOLO VI - ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	11
ART. 18 - ESTINZIONE.....	11
ART. 19 - LIQUIDAZIONE.....	11
ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	11
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	11
ART. 22 - RINVIO.....	12
DESCRIZIONE LOGO.....	13

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITÀ E DURATA

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione

"Fondazione Centro Progetto Spilimbergo ETS", in sigla "FCPS ETS".

Art. 2 - Sede

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Spilimbergo, con indirizzo, attualmente, in Via degli Abeti, 4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Scopo e Attività

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha come scopo lo svolgimento di attività prevalenti nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ed in particolare la gestione della struttura denominata «Centro Progetto Spilimbergo - Centro di riabilitazione socio - sanitario», presso la quale accogliere soggetti mielolesi in fase di stabilità clinica, per l'attuazione di interventi di riabilitazione motoria e per agevolare un processo di reintegrazione sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

- pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'Organo Amministrativo.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di lavorative e di volontari. Si applica quanto previsto dal artt. 17 ss. D.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 4 - Durata

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 30.000 (trentamila). Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata;
- avanzi di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 6 - Organo Amministrativo

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

La nomina dei componenti l'Organo Amministrativo spetta al Fondatore.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato,

il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo amministrativo resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Gli organi amministrativi, sono revocabili dal fondatore in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Inoltre, gli organi amministrativi, cessano dalle loro funzioni nei seguenti casi:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sotto posizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo amministrativo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri non superanti la metà dei componenti dell'Organo, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi di legge.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo organo amministrativo provvede il fondatore.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo amministrativo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 7 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal

presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto il fondatore all'atto di nomina.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione ed è l'organo gestorio dell'ente.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o il fondatore.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 24 ore.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 9 - Rappresentanza

L'Organo Amministrativo e per esso il Presidente ha la rappresentanza della fondazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Responsabilità degli Amministratori

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 11 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'organo amministrativo.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi (n3), con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 12 - Revisione Legale dei Conti

Salvo quanto previsto dall'art. 11 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'organo amministrativo.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di membri da uno a tre.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV - BILANCIO

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile. La Fondazione tiene altresì:

- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, se nominato.

Tali libri possono essere esaminati da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, istituisce il Registro di cui all'art. 17 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 14 - Utili e Avanzi di Gestione

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 15 - Scioglimento

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

Art. 16 - Modificazioni dello Statuto

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo amministrativo ed è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti l'Organo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Trasformazione, Fusione e Scissione

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI - ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 18 - Estinzione

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 19 - Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi di legge.

Art. 20 - Devoluzione del Patrimonio

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Disposizioni Transitorie

Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

DESCRIZIONE LOGO

Il logo della FONDAZIONE CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO ETS rappresenta il connubio che da sempre si è instaurato tra la città di Spilimbergo e le Persone con Lesione al Midollo Spinale. <E' rappresentato da un quadrato senza contorni di colore grigio con al suo interno un quadrato di forma irregolare con contorno nero e la scritta "Centro Progetto Spilimbergo" in nero posta nella parte inferiore sinistra del quadrato grigio e sotto il lato inferiore del quadrato irregolare.

All'interno del quadrato irregolare si trova un arco irregolare il cui contorno di colore marrone è realizzato in mosaico di pietre e contiene una torre medievale nella parte verso sinistra e due ruote di carrozzina nella parte destra e in basso, il tutto in uno sfondo di colore azzurro>.

L'arco, realizzato in mosaico di pietre, e la torre sono un esplicito richiamo, alla città medievale di Spilimbergo, ai sassi del fiume Tagliamento, che costeggia la cittadina, utilizzati per l'arte del mosaico e del terrazzo, e alla scuola mosaicisti del friuli.

Le due ruote richiamano esplicitamente le ruote di una carrozzina che è il principale ausilio per la mobilità di una Persona con Lesione al Midollo Spinale.

Il tutto raffigurato insieme è l'essenza della fortissima sinergia tra i tetra-paraplegici del Friuli Venezia Giulia e Spilimbergo.



TAVOLOZZA COLORE

OGGETTI	COLORE
• TORRE	Pantone P 135-13 C
• FINESTRE	" 447 C
• OROLOGIO	" Warm Grey 11 C
• ARCO	" 537 C
• COPERTURA	" 476 C
• PIETRE ARCO	" 417 C
• RUOTE	" 7505 C
• SFONDO 1	" 722 C
• SFONDO 2	" 537 C
	" 7457 C
	" 7541 C

NB: tutti i contorni ed il testo sono in nero pieno

Carattere della scritta "Centro Progetto Spilimbergo": **OLD ENGLISH TEXT MT**